

**Pensioni** - Pensione di inabilità civile - Necessaria trasformazione automatica in pensione sociale, al compimento del 65° anno di età in data anteriore al 1° gennaio 1996 - Riconoscibilità assegno sociale - Non sussiste.

**Corte di Cassazione, Sezione Lavoro - 07.03.2012 - Ordinanza n. 3557 - Pres. Battimiello - Rel. Stile - INPS (Avv.ti Riccio, Pulli, Ricci) - P.R. (Avv.ti Petrilli, Caligiuri).**

*Non è riconoscibile l'assegno sociale a chi ha acquisito il diritto alla pensione sociale sostitutiva della pensione di inabilità civile in data anteriore al 1° gennaio 1996.*

FATTO e DIRITTO - Con il ricorso in esame l'INPS, denunciando violazione e falsa applicazione della legge 8 agosto 1995 n. 335. art. 3 commi 6 e 7, in relazione alla legge 30 marzo 1971 n. 118, art. 19 ed all'art. 11 disp. gen. (art. 360 C.P.C. n. 3), impugna la sentenza n. 7352/08 emessa dalla Corte d'Appello di Roma il 22.09.2009 con la quale, in riforma della decisione di primo grado, è stato dichiarato il diritto dell'appellante ed attuale resistente, P.R., all'assegno sociale a decorrere dal 02.08.1995, come conseguenza della trasformazione della pensione di inabilità, di cui era titolare, una volta compiuto il 65° anno di età, lasciando impregiudicata la valutazione della concreta erogazione del *quantum* della prestazione, legata all'ammontare del reddito.

Sostiene l'INPS che l'errore in cui è incorsa la Corte consiste nell'aver riconosciuto al P.R. il diritto all'assegno sociale - sebbene avesse acquisito il diritto alla pensione sociale, in sostituzione della pensione di inabilità civile, alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età - anche dopo che - con effetto dal 1 gennaio 1996 - è stato istituito l'assegno sociale, in luogo della pensione sociale.

La censura è fondata.

Premesso che l'ammissione di mutilati ed invalidi civili alla pensione sociale (di cui alla legge 30 aprile 1969 n. 153 art. 26), in sostituzione della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità (di cui alla legge 30 marzo 1971 n. 118, artt. 12 e 13) - "dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni" - ha carattere automatico, va osservato che, sopraggiunta la legge 8 agosto 1995 n. 335, l'art. 3 co. 6 della stessa così ha testualmente disposto: "Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani residenti in Italia che abbiano compiuto i 65 anni di età e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente co. è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato assegno sociale".

Quanto agli effetti che conseguono a detta ultima disposizione, questa Corte, con sentenza n. 18825 del 09.07.2008, pienamente condivisibile, ha evidenziato che da tale norma non è possibile ricavare l'abolizione - a far tempo dal 1 gennaio 1996, appunto - delle pensioni sociali precedentemente conseguite - nel vigore cioè della disciplina rispettiva (di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153 art. 26 cit.) - al compimento del 65° anno di età.

"Parimenti non ne risulta l'abrogazione (ai sensi dell'art. 15 disp. gen.), espressa oppure tacita - per incompatibilità con la sopravvenuta istituzione dell'assegno sociale, appunto, in luogo della pensione sociale (di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, co. 6, cit.) - della prospettata sostituzione automatica (ai sensi della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, co. 1, cit.) - al compimento del sessantacinquesimo anno di età - della stessa pensione sociale alla pensione di inabilità oppure all'assegno di invalidità, in favore di mutilati ed invalidi civili (di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118,

artt. 12 e 13, cit.).

Coerentemente, mutilati ed invalidi civili - titolari di pensione di inabilità o di assegno di invalidità (di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13 cit.) - sono ammessi alla pensione sociale oppure all'assegno sociale (ai sensi della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, co. 1, cit.) - del pari automaticamente - a seconda che "il primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni" cada (o meno) prima della data (1 gennaio 1996) della istituzione dell'assegno sociale (di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, co. 6, cit.), in luogo della pensione sociale (sul punto, vedi Cass. n. 18713, 17083/2004).

In altri termini, mutilati ed invalidi civili - titolari di pensione di inabilità o di assegno di invalidità - continuano a percepire la pensione sociale - conseguita, al compimento del sessantacinquesimo anno di età entro il novembre 1995 mentre hanno diritto, invece, all'assegno sociale, ove la stessa età (di sessantacinque anni, appunto) sia stata raggiunta in data successiva (cioè dal dicembre 1995 in avanti)".

Poiché, nel caso di specie, il compimento del 65° anno di età è avvenuto il 2 agosto 1995, il P.R. ha diritto, ai sensi dell'art. 19 co. 1 della legge n. 118 del 30 marzo 1971, a percepire dal 01.09.1995 la pensione sociale, che automaticamente si sostituisce alla pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971, precedentemente fruita.

Per quanto precede, il ricorso va accolto. Conseguentemente l'impugnata sentenza va cassata e decidendosi la causa nel merito, poiché ricorrono i presupposti di cui all'art. 384, 2 co., ult. parte, va rigettata la domanda proposta con il ricorso introduttivo.

Nulla per le spese, avendo il P.R. fatto dichiarazione di esonero nel giudizio di primo grado.

*(Omissis)*